

La “pretesa” del conflitto e l’oblio.

Ancora note ad Ordinanza 2019/2022 del GIP di Piacenza

di Emilio Sirianni

magistrato

L’ordinanza in commento è stata già esaminata in diverse sedi e sostanzialmente demolita dal Tribunale del Riesame, sì che indulgere oltre in critiche potrebbe sembrare vano accanimento, ma c’è qualcosa in essa che continua ad interrogare e di cui si ode l’eco in vicende giudiziarie succedutele, nel medesimo od in analoghi contesti lavorativi. Qualcosa che, nel contempo, si fa eco di vicende antiche che non hanno mai smesso d’interrogare e rimbombano alle orecchie di un giudice del lavoro in questo nuovo millennio.

Sommario: 1. Le critiche e le smentite – 2. La genesi unificante – 3. Aggettivi e fatti – 4. Un passo oltre – 5. Il vortice captatorio – 6. Le vicende “emblematiche” e le indagini patrimoniali – 6.1. L’occupazione del tetto – 6.2. I lavoratori trasportati – 6.3. Le indagini patrimoniali – 7. “I vasi di coccio” – 8. Il conflitto e la democrazia.

1 Le critiche e le smentite

Nell’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero costituito due distinte, ma assolutamente speculari, per finalità e modus agendi, associazioni per delinquere, incistandole all’interno del corpo presumibilmente sano di altrettante associazioni sindacali: SiCobas ed U.S.B.. Reati fine delle due associazioni illecite quelli di cui agli artt.610, 336, 337, 340, 508 del codice penale “ed altri” non meglio specificati, ma (forse) desumibili dalle successive rubriche: art.513, c.p., art.650 c.p., art.18, r.d.773/1931, art.341 bis c.p., art.496, c.p....

La lettura dei due ridondanti capi d’imputazione¹ portano il giurista munito del bagaglio costituzionale d’ordinanza e di memoria a commenti sconsolati di questo genere:

¹ Del seguente tenore: “Il terreno di scontro tra le due contrapposte organizzazioni...era quindi formato dall’insediamento delle multinazionali operanti nel settore della logistica nel territorio di Piacenza che negli anni avevano coagulato un notevole bacino di maestranze, perlopiù di origine straniera da “conquistare” attraverso le affiliazioni alla sigla sindacale di base e poi strumentalizzare allo scopo di “conquistare i magazzini” e lucrare gli introiti derivanti dalle tessere e dalle conciliazioni con la parte datoriale, nonché consolidare il potere clientelare attorno alle figure degli indagati in grado di garantire assunzioni su base clientelare, stabilizzazioni, ma anche ricche buonuscite in caso di cambio di appalto ... alimentavano i conflitti all’interno dei magazzini, provocando scontri con la parte datoriale, con la cooperativa che appaltava la manodopera ovvero con appartenenti alla sigla sindacale avversa, così alimentando il proprio potere e, usciti vittoriosi dal conflitto, ottenendo l’affiliazione di più lavoratori, assicurandosi i proventi di tessere e conciliazioni; per tale scopo creavano ad arte o alimentavano situazioni di conflitto con la parte datoriale, prendendo a pretesto ogni normale e banale problematica di lavoro risolvibile tramite fisiologici rapporti datore di lavoro/lavoratori, avviando attività di picchettaggio illegale all’esterno degli stabilimenti interessati impedendo ai mezzi di entrare e uscire, anche occasionando scontri con le forze dell’ordine, occupando la sede stradale anche con oggetti oltre che con la persona dei lavoratori istigati allo scopo, ponendo in essere continue azioni di sabotaggio (ad esempio azionando l’interruttore di emergenza per interrompere l’azione dei macchinari utilizzati per la movimentazione dei pacchi), istigando i lavoratori a forme di lotta sindacale illecite, compreso il rallentamento pretestuoso o strumentale dell’attività lavorativa o l’uso dell’astensione per malattia anche in assenza di problematiche sanitarie; Così alimentato il conflitto costringevano la parte datoriale – piegata dall’illegale blocco dei mezzi e delle merci, con il rischio di vedersi bloccata tutta la filiera logistica del “supply chain” e in definitiva di perdere l’appalto con il committente (fortemente danneggiato non solo dalle mancate consegne ma dal blocco o rallentamento di tutta la filiera) – a continue concessioni, anche indebite contrattualmente, ed alla fine costringendola ad addivenire a

<<esist[e] un solo modo per evitare conflitti e concorrenza tra sindacati, e cioè il sindacato unico, magari gialloè delinquenziale l'attività di proselitismo sindacale tra i lavoratori, il tesseramento degli iscritti e le conciliazioni ...guai anche al sindacato che si attivi e ottenga l'assunzione di nuovi lavoratori o la stabilizzazione di lavoratori precari, soprattutto se extracomunitari!>>²;

<<nell'evidente impossibilità, nell'anno di grazia 2022 (e non 1922), di prospettare un'equazione per cui un sindacato può essere considerato un'associazione per delinquere, gli inquirenti hanno messo in campo un meccanismo esegetico che suona più o meno così: dietro lo schermo dell'attività sindacale lecita, si sarebbe formata un'associazione per delinquere che avrebbe operato come gruppo di potere per finalità proprie, anche di lucro e di tutela dei propri iscritti, incrementando ad arte la conflittualità con la controparte padronale al fine di ottenere continue concessioni ...maggiori iscrizioni al proprio sindacato e beneficiare di somme di denaro derivanti dai tesseramenti e dalle conciliazioni ...come se uno dei compiti principali di un sindacato non fosse proprio quello di organizzare dei conflitti collettivi e costruire delle vertenze per strappare ...migliori condizioni di lavoro e di vita.>>³;

Fortunatamente la giurisdizione sembra ancora in grado di legittimare la propria indipendenza e la successiva ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna, in sole 23 pagine, ha abbattuto il verboso edificio motivazionale del G.I.P. (ben 347 pagine, peraltro precedute dalle oltre 400 della richiesta del P.M.), rinviando telegraficamente agli atti di indagine quanto ai reati fine ed occupandosi sostanzialmente delle sole associazioni a delinquere che sarebbero nate all'interno dei due sindacati. Anch'esso ribadendo che <<la contribuzione e l'attività di proselitismo sono previste e tutelate dall'art.26 dello Statuto dei Lavoratori, e il continuo rilancio del conflitto con i datori di lavoro è ...la vita delle organizzazioni sindacali, che sono in tal modo ricavano il loro sostentamento per poter poi ottenere in modo più efficiente migliori condizioni per i propri iscritti e (appunto) migliori trattamenti di fine rapporto nella sede delle conciliazioni>>, che <<in tale attività sono compresi la pratica del tesseramento a fronte del pagamento di una quota associativa, la destinazione al sindacato di una percentuale della somma eventualmente pattuita in sede di conciliazione a titolo di buona uscita per i lavoratori licenziati grazie alla trattativa condotta con l'assistenza del

procedure conciliative garantendo ai lavoratori ricche buonuscite ed agli indagati di incassare il contributo previsto per sigle che avevano perorato le ragioni dei lavoratori interessati; tramite tale sistema alimentavano attorno alla loro persona reti clientelari di lavoratori interessati alla stabilizzazione, anche e soprattutto a scapito dei lavoratori iscritti a sigle contrapposte, o comunque a lucrare ricche buonuscite, nonché ad approfittare della forza ricattatoria del sindacato di appartenenza per sottrarsi alla propria obbligazione lavorativa (ricorrendo a scioperi bianchi, rallentamenti, uso distorto ed illegale della malattia); infatti, una volta ottenuto e consolidato il potere di ricattare la parte datoriale minacciando continui dannosissimi blocchi, al fine di consolidare la propria presenza all'interno del magazzino con le stesse modalità iniziavano a favorire "i propri lavoratori", affinché ottenessero di svolgere le mansioni più gradite a scapito degli altri, ottenendo pretestuosi privilegi e ciò per accreditarsi davanti agli "altri" come l'organizzazione più efficace ed in grado di fare ottenere loro condizioni migliori, sebbene ingiuste, in una logica di proselitismo autoalimentato; così raggiunta una forza evidente e monopolizzante all'interno dell'HUB cominciarono ad imporsi alla proprietà anche per le scelte squisitamente a questa riservate, come appunto l'organizzazione del lavoro ovvero l'assunzione di singoli lavoratori a scapito di altri, imponendo il proprio volere minacciando in qualsiasi momento arresti alla produzione pretestuosi, non annunciati e dannosissimi; di qui le onerose conciliazioni, con incasso di ingenti somme da parte della sigla; e così, per le finalità sopra indicate si associavano per commettere un numero indeterminato di delitti della specie sopra indicata".

"Quasi un racconto breve", come è stato efficacemente rilevato.

² Giovanni Cannella, Critica del diritto on line: <https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=1816> .

³ Claudio Novaro, "Volere La Luna": <https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/08/09/conflitto-sindacale-e-iniziativa-giudiziarie-un-ritorno-al-1922/>. Critiche altrettanto puntuali ed acuminata potendosi rinvenire in Vittorio Gaeta, giustiziansieme: [https://www.giustiziansieme.it/it/news/93-main/diritto-ed-economia/2453-il-ritorno-del-diritto-di-classe](https://www.giustiziansieme.it/it/news/93-main/diritto-ed-economia/2453-il-ritorno-del-diritto-di-classe;);

Linda D'Ancona, Questione Giustizia: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-piacenza-sindacati-o-associazioni-a-delinquere> ;

Giorgio Cremaschi - il Riformista: <https://www.ilriformista.it/la-lotta-sindacale-e-come-lestorsione-la-procura-di-piacenza-arresta-8-dirigenti-usb-e-sicobas-312145/>, meno tecnico, ma testimonianza di chi ha speso l'intera vita militando nel maggiore dei sindacati confederali.

sindacato stesso⁴ e il c.d. collettaggio, cioè la riscossione delle quote che ciascun lavoratore è tenuto a versare in forza dell'iscrizione al sindacato ...al fine di assicurare un gettito finanziario idoneo nella costituzione del fondo comune>>. Conseguendone che <<quelli che vengono indicati come reati-fine, sarebbero in realtà reati-mezzo, perché -appunto- il fine dell'associazione per delinquere ...non è la commissione dei reati di violenza privata (barriere umane agli ingressi e picchettaggio), sabotaggio (occupazioni di locali delle aziende), ...interruzione di pubblici servizio ed occasionali atti di resistenza a pubblici ufficiali, ma-sempre ...il conseguimento degli scopi tipici di qualsiasi associazione sindacale>>.

Il Tribunale poi ricorda opportunamente quale sia la realtà rimossa nell'ordinanza impugnata: <<nel caso di specie -che è quello del più articolato sistema di imprese di logistica presente in Italia- la lotta sindacale ...assume tratti peculiari connessi al fatto che l'azione sindacale, per essere efficace, debba necessariamente estendere il conflitto contemporaneamente in diversi stabilimenti, in cui operano controparti datoriali diverse, ma appaltatrici di un unico committente, così riflettendo la necessaria risposta della parte lavoratrice alla frammentazione nella catena distributiva artatamente costruita dalle multinazionali attraverso un sistema di appalti e subappalti ...il comparto della logistica [essendo] notoriamente caratterizzato da estremo sfruttamento, lavoro nero, evasione fiscale e contributiva ..funziona con appalti di manodopera da parte di società multinazionali verso società o consorzi costituiti ad hoc; nessuna delle committenti ha personale diretto, ma si avvale di personale, presente negli appalti anche da diversi anni, i cui formali datori di lavoro sono le cooperative o singole società a responsabilità limitata, che utilizzano lo schema dell'aggiudicazione (privata) al massimo ribasso, e cambiano ogni paio d'anni, chiudendo le società e lasciando inevasi diversi pagamenti quali contribuzione, retribuzione e TFR; poiché l'art.29 della Legge Biagi prevede la solidarietà del committente con l'appaltatore ...al termine degli appalti i sindacati pretendono il pagamento dei conteggi in ordine alle buste paga ...siccome non tutte le società risultano disponibili a tale confronto, generalmente, gli scioperi sono determinati da aziende inadempienti, cambi appalti e liquidazione dei pregressi; inoltre l'accordo raggiunto (c.d. "tombale") viene formalizzato attraverso conciliazioni individuali inoppugnabili ai sensi dell'art.2113 c.c. perché effettuate in sede protetta>>.

Rilevando, in conclusione, come "il terreno scivoloso" scelto da PM e GIP (quello di reati fine associativi coincidenti con potenziali reati mezzo delle -lecite- associazioni sindacali) conduca ad insuperabili perplessità: <<l'aver programmato genericamente forme di lotta che possano trascendere in singole fattispecie penali, non dovrebbe comunque corrispondere -secondo la logica dell'accusa condivisa dal provvedimento impugnato- ad un sodalizio ex art.416 c.p.? Cioè, dovrebbe esserlo anche il sindacato che, perseguendo la sua attività, contempra in situazioni estreme forme di picchettaggio, di occupazione di azienda, di blocchi nei trasporti di merce. Ma in tal modo, come è evidente, il rischio è quella della criminalizzazione in sé dell'associazione sindacale (e non è un caso che nella giurisprudenza, anche in periodi storici di ben maggiore tensione e conflitto sociale ...si riscontrino l'affermazione di penali responsabilità per quelle singole fattispecie penali strumentali -...picchettaggio mediante barriere umane - ma mai che all'associazione sindacale che le abbia organizzate sia stato ascritto il delitto di associazione per delinquere)>>.

⁴ Prassi talmente ordinaria da essere addirittura formalizzata nei modelli di conferimento mandato utilizzati dalla CGIL, maggior sindacato italiano e dallo scrivente esaminati. Nei quali è stabilito che il lavoratore assistito nella vertenza <<si impegna a versare alla CGIL, se la vertenza ottiene un esito positivo, un contributo stabilito nella misura di cui all'atto di sostegno sindacale>>. Relativo <<all'attività di assistenza in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, svolta dall'Organizzazione Sindacale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, commi 3 e 7, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.>>.

2 La genesi unificante

Viene da interrogarsi sulla genesi, da un lato, della tensione unificante (sotto l'ombrello delle franate fattispecie associative) di singoli episodi di protesta e, dall'altro, dell'enfasi verbale e grafica⁵ che percorre l'itero provvedimento.

I reati fine, come detto, sono quelli tipici del conflitto sociale: violenza privata, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, rifiuto di identificarsi, occupazione di azienda e sabotaggio, turbata libertà dell'industria, omesso avviso al Questore di pubblica manifestazione, blocco stradale⁶, ma, analizzando meglio la rubrica, ci si avvede come nella maggior parte dei casi uno stesso episodio di conflitto fra sindacati e parti datoriali determini la formulazione di più capi di reato in unità di tempo e luogo ovvero, in caso di proteste protrattesi per più giorni, estesi all'intero arco temporale delle stesse⁷.

Per un totale di 54 manifestazioni di protesta, in occasione delle quali sarebbero stati commessi reati di conflitto sociale, in un arco temporale di 5 anni e nove mesi. Proteste, peraltro, indirizzate verso 17 diverse parti datoriali e in un territorio con elevatissimo tasso di insediamenti produttivi. Insomma, un livello di conflittualità tutt'altro che raro, quasi ordinario in taluni settori, a guardare con l'occhio del giuslavorista. Per l'esattezza, sono contestati 56 episodi di violenza privata consistiti in blocchi stradali finalizzati ad impedire ai camion di entrare negli stabilimenti, 47 di omesso avviso al questore, 5 invasioni od occupazioni di aziende, 22 interruzioni di pubblico servizio postale, 4 episodi di turbamento dell'esercizio di un'industria⁸ ed, infine, una manciata di inottemperanze all'ordine dell'autorità, rifiuti di esibire il permesso di soggiorno e/o il documento d'identità, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale⁹.

Nei capi d'imputazione sono indicate, per ciascuna di tali manifestazioni di protesta sindacale, le informative di PG redatte nell'immediatezza. Circostanza che conferma il ruolo unificante svolto, a posteriori, dalle due ipotesi associative poi dissoltesi in sede di riesame e senza le quali i procedimenti scaturiti da quelle informative sarebbero forse già conclusi da tempo.

⁵ Grassetto, sottolineature e raddoppio dei caratteri contrappuntano l'ordinanza nel tentativo scomposto di rafforzare un pericolante edificio argomentativo

⁶ Rivelatore, fra tanti, l'infortunio al capo 145, nel quale si contesta a un'indagata la violazione (amministrativa) di cui all'art.1 bis, dlgs.66/48, nel testo riformato dal DL 113/2018, perché *"ingombrava con la propria persona la pubblica via ...anche attraverso l'uso di una carrozzina"*. Si presume con bimbo a bordo, ché in caso contrario si sarebbe contestato "il reato" di cui all'art.1 del medesimo dlgs., come fatto –sebbene con un "bis" di troppo- al capo 136, in cui è contestato un blocco realizzato anche con *"ostacoli materiali"* e fuochi.

⁷ fatti del 16/4/2019, capi 6-8; fatti dal 16/4 al 1/5/2019, capi 9-10; fatti del 20/3/2018, capi 11-13; fatti del 20/2/2019, capi 14-16; fatti del 24/9/2016, capi 20-21; fatti del 6/10/2021, capi 22-23; fatti del 6/12/2017, capi 25-27; fatti del 22/12/2017, capi 28-30; fatti del 18/19 gennaio 2018, capi 31-34; fatti del 12/2/2018, capi 35-36; fatti del 5/4/2018, capi 37-38; fatti del 12/6/2018, capi 39-40; fatti del 28/6/2018, capi 41-42; fatti del 6/3/2019, capi 43-45; fatti del 31/7/2020, capi 47-48; fatti del 26/27 aprile 16, capi 49-52; fatti del 24/9/2018, capi 53-54; fatti del 8/3/2019, capi 55-56; fatti del 5/3/2018, capi 57-58; fatti del 9/5/2018, capi 59-63; fatti del 2/10/2018, capi 64-65; fatti del 4/10/2018, capi 66-67; fatti del 16 e 18 ottobre 2018, capi 68-71; fatti del 7 e 8 novembre 2018, capi 72-75; fatti del 13/11/2018, capi 76-78; fatti del 21/11/2018, capi 79-80; fatti del 2/1/2019, capi 81-82; fatti del 7/5/2019, capi 83-86; fatti del 9/9/2019, capi 87/88; fatti del 1/12/2017, capi 89-90; fatti del 2/10/2019, capi 91-92; fatti del 7/5/2017, capi 93-94; fatti del 27/9/2016, capi 95-96; fatti del 21/10/2016, capi 97-99; fatti del 3/11/2016, capi 100-101; fatti del 20/9/2017, capi 102-104; fatti del 29/3/2017, capi 105-107; fatti del 13/7/2016, capi 107-108; fatti del 9/7/2020, capi 109/111; fatti del 23/7/2020, capi 112-114; fatti del 13/7/2020, capi 115-116; fatti del 8/7/2020, capi 117-118; fatti del 8/10/2020, capi 119/120; fatti del 20/11/2020, capi 121-122; fatti del 25/11/2020, capi 123-124; fatti del 17/12/2020, capi 125-126; fatti del 18/12/2020, capi 127-128; fatti del 19/2/2021, capi 129-132; fatti del 22/2/2021, capi 133-134; fatti del 24/2/2021, capi 135-139; fatti del 11/10/2021, capi 140-141; fatti del 9/11/2021, capi 142-145.

⁸ Per *"avere staccato il blocco del cavo di emergenza"* o *"avere premuto il pulsante di emergenza della rulliera meccanizzata per il trasporto colli determinando così ostacolando le attività produttive"* (capi 5, 65, 67 e 68).

⁹ In merito alla cui ontologica incompatibilità con il ruolo di reati fine di un'associazione per delinquere, v. Linda D'Ancona, in *Questione Giustizia*, cit.

La prospettazione di un unico contesto criminale organizzato non è, però, farina del solo sacco degli inquirenti o della P.G.. E' la stessa ordinanza, infatti, a rivelare come tutto sia cominciato il 5\12\2018, quando “*i vertici delle multinazionali GLS, TNT, FEDIT, SDA e BARTOLINI*” incontrano il Prefetto “*per rappresentare le gravi ripercussioni economiche derivanti dalle ripetute e spesso estemporanee azioni di rallentamento e blocco delle attività che non erano più disposti a sostenere*” e prospettare il rischio di perdere la “*totalità dei posti di lavoro*” (pg.62). Avendo anche cura di precisare che “*l’assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti ha permesso agli inquirenti di porre in rilievo alcune analogie fra le forme di protesta attuate dai lavoratori e di tracciare una sorta di filo rosso che unisce tali iniziative*”.

Quale sia questo filo rosso traspare dai ruoli professionali rivestiti nelle aziende interessate dalle persone assunte a sommarie informazioni: vice Presidente-membro del c.d.a., Responsabile Piattaforma Operativa, Capo Impianto e Responsabile Logistica, Amministratore Delegato, Direttore del Personale, Presidente cooperativa, Hub Manager, Direttore Generale, Presidente c.d.a., ecc.¹⁰. Solo due di essi non rivestivano ruoli di direzione aziendale e si tratta (verrebbe da dire purtroppo) dei segretari generali della FILT CGIL di Lodi e di Piacenza (pgg.60-61). I quali, al pari degli altri, non citano un solo episodio specifico, limitandosi a fornire personali valutazioni del modus agendi dei sindacati di base oggetto d’indagine e del ruolo in essi svolto da alcuni degli indagati. Dichiarazioni testimoniali tutte segnate da una tensione all’iperbole e dalla sostituzione di valutazioni o “*sensazioni*” ai fatti. Come quando si afferma che lo scopo perseguito dagli indagati era nientemeno che “*l’impunità alle contestazioni interne relative al regolamento della cooperativa e anche alla legge dello statuto dei lavoratori*” oppure – e lo sbigottimento del dichiarante oltrepassa il foglio scritto- che volevano “*ottenere attraverso la minaccia/azione del picchetto, miglioramenti economici dei lavoratori allo scopo di dimostrare agli altri sindacati la loro efficacia e quindi ottenere consensi che si esplicano in tessere sindacali dei lavoratori che decidono di **affiliarsi** ai Si cobas*”: tale è l’affinità prospettica fra rappresentanti aziendali, inquirenti e giudice che i due capi d’imputazione per le ipotesi associative finiscono per recepire questa inquietante metamorfosi lessicale in “*affiliazioni*” di ordinarie iscrizioni al sindacato.

3 Aggettivi e fatti

La ricordata struttura speculare delle due associazioni per delinquere è oggetto di una prolissa narrazione costituita in capo d’imputazione, nella quale gli scopi ordinari delle lotte sindacali e modalità di conflitto che appartengono alla storia dei sindacati si vestono d’illecito grazie a un diluvio di aggettivazioni: “*clientelare*”, “*ricche*”, “*normale*”, “*banale*”, “*fisiologici*”, “*illegale*”, “*illecite*”, “*pretestuoso*”, “*strumentale*”, “*continue*”, “*indebite*”, “*ricche*”, “*gradite*”, “*pretestuosi*”, “*onerose*”.

Omettendosi sistematicamente di spiegare perché un’assunzione, una stabilizzazione o l’erogazione di una buonuscita debba ritenersi “*clientelare*” (mai si dice se fossero dovute o meno) o “*ricca*” (a quanto ammontavano? Erano calcolate secondo legge e contratto o no?); quand’è che una “*problematica di lavoro*” sia “*normale*” e “*banale*” e quindi tale da non giustificare il conflitto e quali siano i “*fisiologici rapporti datori di lavoro/ lavoratori*” che si sarebbero dovuti adottare in luogo delle forme di lotta prescelte; perché le azioni di picchettaggio siano “*illegali*”; perché il rallentamento dell’attività lavorativa (al più inadempimento contrattuale) sia addirittura “*illecito*” e tanto meno perché sarebbe “*pretestuoso*” e “*strumentale*”; perché le “*concessioni*” (slittamento semantico rivelatore) datoriali ottenute sarebbero “*indebite contrattualmente*” (ed ancor prima quali siano); perché il “*contributo*” al sindacato, benché “*previsto*”, sia provento di un reato; se le “*mansioni gradite*”, riconosciute fossero o contrattualmente dovute; quali sarebbero i “*pretestuosi privilegi*” ottenuti; se le “*onerose*” conciliazioni sottendessero o meno richieste fondate dei lavoratori.

¹⁰ Manager e dirigenti aziendali le cui dichiarazioni ed opinioni –perché rimangano bene impresse nella mente del lettore- sono sempre citate due volte: De Felice Pierfilippo, pgg.58 e 64; Dal Corso Andrea pgg.57 e 145; Corradi Francesco Maria, pgg.57 e 145; Chiarini Samuele pgg. 55 e 169; Scarpino Guido pgg.60 e 250; Tasselli pgg.60 e 250; Zorzella Floriano pgg.61 e 251, Bolondi Giancarlo pgg.59 e 251; Colzani Andrea pgg.56 e 338.

“Sensazioni” ed aggettivi rimuovono brutalmente, i fatti. Non un verbale di conciliazione è acquisito ed esaminato, non una “*problematica di lavoro*” o un solo provvedimento disciplinare o licenziamento è esposto ed analizzato.

Rivelatrice dell’assoluto disinteresse per le ragioni dei lavoratori è la vicenda relativa ad una delle imprese appaltatrici che aveva intimato 32 licenziamenti, per protestare contro i quali, il 16\4\2019, “22 *facchini*” (ovviamente “*strumentalizzati*” dagli indagati) salgono sul tetto degli uffici amministrativi della committente GLS e pongono come condizione per scendere la revoca dei provvedimenti espulsivi, rimanendovi fino al 1\5\2019 (capi 9 e 10, pg. 82 e segg). Uno dei due episodi che PM e giudice definiscono “*emblematici*”, disinteressandosi dei motivi dei licenziamenti e purtuttavia definendo “*pretese*” le richieste di reintegra nei posti di lavoro (pg.313). Nonostante la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28\10\2020, avesse già accolto i ricorsi dei lavoratori e condannato a quelle “*pretese*” reintegrazioni¹¹. La caparbia rimozione delle ragioni (e dei diritti) dei lavoratori cogliendosi anche nel riferimento al mero “*dispositivo della sentenza*” della Corte, anziché alle sue motivazioni certamente all’epoca già disponibili e la cui lettura sarebbe stata, questa sì, illuminante: i lavoratori erano stati licenziati per avere scioperato contro il rifiuto dell’azienda di spostare in altro turno o presso altro impianto il collega che aveva aggredito uno di loro “*munito di tirapugni*” e la Corte bolognese esclude espressamente il superamento dei limiti esterni del diritto di sciopero.

La considerazione della sola versione dei datori di lavoro denunciati e dei loro manager e dirigenti essendo ancor più singolare in un contesto d’interessi contrapposti, come in ogni rapporto sinallagmatico e addirittura di vero e proprio conflitto, come nel caso specifico. Non proprio un atteggiamento di terzietà. Che ancor più disorienta il lavorista, talmente aduso a considerare la situazione d’interesse e/o di *metus* in cui versano i dipendenti della parte datoriale o quanti ne condividano gli interessi da ritenerli gravati da un deficit di credibilità se assunti a testi.

4 Un passo oltre

Si riscontra una sorta di sovversione dei concetti, della tecnica e del lessico che rendono la critica paradossalmente più ostica, per il venir meno di un terreno comune su cui utilmente esercitare il confronto delle idee. Al punto che le censure alle affermazioni maggiormente distoniche rispetto al teoricamente condiviso tessuto valoriale, ai canoni redazionali basici ed allo stesso valore dei mezzi di prova, seppur solidamente sostenute, finiscono per sembrare inadeguate. Tutto rinvia ad un non detto.

E’, infatti, vero che il riconoscimento del diritto di sciopero esprime il più generale riconoscimento del conflitto quale fattore di evoluzione e progresso sociale, ma ciò non esclude (non ha mai escluso) che tale diritto possa essere egoisticamente strumentalizzato e ledere beni di pari o superiore rango costituzionale. Così come è vero che i provvedimenti dei giudici dovrebbero evitare aggettivazioni ridondanti, eccessi retorici e suggestioni e parlare la lingua asciutta dei fatti, ma ciò non esclude che un provvedimento, pur barocco nello stile, possa solidamente sostenere le prospettate interpretazioni dei fatti.

Infine, è noto che infido mezzo di prova siano le intercettazioni e quanti errori possano determinare, ma ciò non esclude affatto che, ben trascritte e bene interpretate possano valere a dimostrare l’assunto degli indagati. Ed il sottrarsi al non detto lascerà sempre spazio alla replica di essersi fermati alla superficie, contrapponendo retorica a retorica e rifuggendo la fatica di un’analisi puntuale dei fatti.

5 Il vortice captatorio

¹¹ Finanche incorrendo nell’infortunio - rivelatore della recepita (ex parte datoriale) inconcepibilità dei diritti del lavoro che permea l’intero provvedimento- d’affermare che la Corte avesse condannato alla reintegrazione “*o in alternativa di ristorare il danno*”, anziché, all’indennità risarcitoria nella misura di legge e alla reintegrazione nei posti di lavoro, come, del resto, imposto dall’applicato art.18, 4° comma dello Statuto.

Occorre, però, un'ulteriore premessa.

Un criterio basilico di profilassi istituzionale insegna a diffidare di tutto ciò che non è conoscibile e commentabile. Tanto più se attinente ad atti della pubblica autorità, massimamente per atti che incidono sui beni, sui diritti e sulla stessa libertà delle persone. E' un pensiero, a volte solo una sensazione, sempre più frequente alla lettura di certi provvedimenti penali nei quali le prove delle responsabilità risiedono prevalentemente (se non esclusivamente) in intercettazioni *rectius* in conversazioni captate a mezzo di intercettazioni. Provvedimenti come l'ordinanza in esame, la quasi totalità delle 347 pagine della quale è costituita da trascrizioni di intercettazioni telefoniche e commenti al loro significato¹².

Documenti impossibili da commentare per l'intrinseca ambiguità di ogni trascrizione del parlato fra conversanti ignari. Costatazione che appartiene al notorio, ma è anche oggetto di riflessione scientifica nella comunità dei linguisti (molto più che in quella dei giuristi) giacché *“per un linguista la comunicazione non è costituita esclusivamente da parole, ma da tutto un complesso di canali paralleli verbali e non verbali ...”*, il parlato comprendendo *“un complesso di codici paralleli e concorrenti ...codici paralinguistici come il volume della voce, il tono, l'intonazione, il ritmo, il silenzio; il codice cinesico o cinestesico con i movimenti del corpo, le espressioni del viso, degli occhi, delle mani; il codice prossemico con la gestione dello spazio e quindi la posizione del corpo e la distanza tra gli interlocutori; il codice aptico attraverso il contatto fisico come la stretta di mano, il bacio sulle guance come saluto ad amici e parenti, un abbraccio, una pacca sulla spalla ecc.”*. Al punto che *“in un lavoro di Mehrabian (1972) viene dimostrato che la percezione di un messaggio vocale può essere suddivisa percentualmente in un 55% di movimenti del corpo - soprattutto espressioni facciali - 38% di aspetto vocale come volume, tono, ritmo ecc. e infine solo per il 7% di aspetto verbale, cioè le parole”*¹³. Nondimeno, nella realtà giudiziaria si procede muovendo dalla *“convinzione che la trascrizione sia un verbale completo e obiettivo del parlato”*, convinzione *“che nasce dal considerare il parlato come una versione sonora dello scritto”*¹⁴.

Dovendosi poi aggiungere le ulteriori difficoltà relative alla qualità della registrazione, all'interferenza di rumori di fondo, all'uso di lingue dialettali o addirittura tribali, che imporrebbero di verificare che l'incaricato delle trascrizioni abbia competenze acustiche, informatiche, di fonetica, in analisi del segnale, oltre che naturalmente giuridiche. Sennonché, *“l'albo dei trascrittori ...non esiste, così come non esiste istituzionalmente la Linguistica forense in Italia, quindi di norma il trascrittore forense è una persona che non ha una adeguata formazione linguistica e il suo percorso formativo è tra i più variegati, oscillando dal titolo di scuola media inferiore fino al dottorato di ricerca in fisica”*¹⁵.

Insomma, *“le trascrizioni forensi si distinguono dalle trascrizioni di parlato utilizzate nella ricerca linguistica e nelle scienze sociali (...) Nel lavoro di ricerca, che non attribuisce mai al trascritto il ruolo di dato primario, che resta sempre il sonoro registrato, l'attenzione del ricercatore è per la forma del messaggio, spesso rappresentata nella trascrizione dei più fini dettagli, senza escludere esitazioni, false partenze, sovrapposizioni, cambiamenti di piano ...e ...anche gli aspetti soprasegmentali, vocali e non verbali, quali l'intonazione, le pause, il ritmo, la quantità, le variazioni di timbro e di velocità di eloquio ...le pause e i silenzi”*¹⁶. Il linguista di fronte ad un parlato non intellegibile non si azzarda a tentare interpretazioni, mentre *“nelle trascrizioni forensi ...l'obiettivo è la comprensione del contenuto”*¹⁷, il trascrittore essendo portato ad introdurre

¹² Una prassi che si diffonde metastaticamente e che trova l'espressione (finora) massima nella nota sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato a pene iperboliche l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano ed i suoi coimputati. Anche in quel caso la quasi totalità delle sue 898 pagine è costituito da trascrizioni di intercettazioni e loro analisi.

¹³ Luciano Romito, “La trascrizione in ambito forense”, in “Superare l'evanescenza del parlato, Un vademecum per il trattamento digitale di dati linguistici”, a cura di G. Bernini - A Valenti - J Saturni - L. Spreafico, Bergamo University Press 2021, pg.202 e sub nota 4.

¹⁴ Ivi, pg.226.

¹⁵ Ivi, pg. 219 e

¹⁶ F. Orletti, “La trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali: un esercizio di analisi della conversazione applicata”, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica Università della Calabria - 30 di Laboratorio di fonetica - studi in onore di John Trumper, Aracne Editrice, 2019

¹⁷ Ivi, pg.358

commenti *“volti a disambiguare il significato di espressioni deittiche ed anaforiche, o di espressioni indefinite ... tanto più chi trascrive è coinvolto nel caso, ad esempio è un poliziotto che ha seguito le indagini, tanto maggiore sarà il rischio che le sue aspettative mentali lo guidino nell’interpretazione”*¹⁸.

Chiarito il sostrato tecnico del notorio in tema d’intercettazioni, meglio si comprendono i troppi errori giudiziari cui esse conducono, come quelli indicati nei due scritti appena citati o quello, ancor più clamoroso, del poveretto che ha trascorso 20 anni in galera, prima della revisione della sua condanna per omicidio, avvenuta a causa di una “s” erroneamente trascritta come “t”¹⁹.

Nodi talmente lontani dall’essere sciolti, che, nonostante nel luglio del 2019 l’Osservatorio sulla Linguistica Forense abbia inviato a tutti i Tribunali italiani dettagliate proposte di linee guida sulle competenze del perito fonico trascrittore, nessun ufficio giudiziario le ha prese in considerazione.

Si può, quindi, concludere che gli innumerevoli polisensi ipotizzabili nelle trasposizioni in forma scritta delle conversazioni intercettate, tanto più se estesi per centinaia di pagine, concedano all’interprete solo una verifica per campione e circoscritta alla mera possibilità di interpretazioni alternative a quelle proposte. Comunque significativa, attesa la distribuzione degli oneri probatori.

6 Le vicende “emblematiche” e le indagini patrimoniali.

Si proverà, dunque, a farlo limitatamente alle due vicende definite *“emblematiche”* (pg.332) del modus agendi delle frante associazioni per delinquere ed al contenuto delle indagini patrimoniali, unico dato probatorio che accompagna le conversazioni intercettate.

6.1 L’occupazione del tetto.

La prima è la ricordata occupazione del tetto dei magazzini della GLS, di cui si tratta da pg.62 a pg.126, la cui esposizione è preceduta da una delle tante excusationes non petitae, che inframezzano il provvedimento: *“lo scopo dell’attività investigativa compiuta ...non è stato certo quello di sottoporre a monitoraggio l’attività di salvaguardia dei diritti dei lavoratori da parte degli appartenenti alle diverse sigle sindacali operanti nel mondo della logistica, ma è stato quello di cogliere gli schemi delittuosi consolidati e reiterati, utilizzati dagli indagati con la mera copertura dell’azione sindacale”*.

Per accreditare la tesi delle due organizzazioni criminali in lotta, il giudice premette il contenuto di due video delle OO.SS., risalenti a ben quattro anni prima, in cui si lanciano accuse reciproche e cita, quasi incidentalmente l’uccisione, nel 2016, di un lavoratore che protestava ai cancelli dello stabilimento da parte di un camion all’ingresso, per poi affidarsi alla consueta interpolazione interpretativa ex parte datoriale ovvero le s.i.t. del direttore generale della Società Consortile a r.l. GLS, che, pur non citando alcun episodio specifico, lamenta che i rappresentanti dei due sindacati avrebbero *“estorto con la pressione e la minaccia di blocchi/agitazioni e rivendicazioni, il più delle volte inesistenti, l’accoglimento delle vertenze che riguardavano il nostro fornitore SEAM”*²⁰, inducendo la parte datoriale a doversi sedere a tavoli di confronto”.

Seguono le trascrizioni delle conversazioni intercettate, che colpiscono per l’assoluta ordinarietà.

Due conversanti parlano di una *“cooperativa di albanesi”* che potrebbe entrare nell’hub della GLS e fare il lavoro, dicendosi preoccupati che ciò possa pregiudicare le finalità dello sciopero (*“è finita”*) e portare il rischio che *“la gente arriva alle mani”*. Consapevoli della presenza della DIGOS e dei conseguenti rischi in caso di blocchi agli ingressi, concordano di *“rallentare il lavoro”* e *“dimostrare che siamo più delinquenti di loro”* (pg.66). Due conversanti di USB parlano di un’imminente assemblea al magazzino GLS di Riano, affermando che *“padroni, istituzioni e SiCobas ...sono*

¹⁸ ivi pgg.359-360.

¹⁹ E’ la vicenda del pugliese Angelo Massaro (qui narrata: <https://necrologie.repubblica.it/news/48231>), che parlava, intercettato, di un ingombrante oggetto trasportato (*“muers”* in dialetto) e fu inteso come il racconto del trasporto di un cadavere (*“muert”*) e così trascritto.

²⁰ E’ l’azienda che ha intimato i 32 licenziamenti illegittimi di cui al paragrafo 3.

coalizzati” e che subentrerà una *“ditta del SiCobas”* (pg.68-69). Gli stessi interlocutori parlano di scioperi da fare *“per tutti i problemi che stanno succedendo alla GLS in generale”* (pg.69). Conversanti USB parlano di uno sciopero fatto e di un altro da fare e di rallentamenti del lavoro che consentirebbero di non perdere la retribuzione (pgg.73 e segg.). Conversanti SiCobas parlano del loro diverso modo di operare: concludere accordi buoni per tutti i lavoratori e non per i soli iscritti (pg.77). Conversanti SiCobas parlano della forzosa conversione in ferie di 4 giorni di sciopero bianco promossi da USB e delle conseguenti iniziative di protesta (ivi); ancora si parla di proteste in prefettura con mogli e bambini per la paventata chiusura dell’hub GLS e conseguente mobilità e per violazioni dei livelli contrattuali, di camion bloccati, di *“un gesto grosso”* da fare, di ulteriori rallentamenti (pgg.78 e segg.).

Si passa, poi, alla protesta contro i 32 licenziamenti illegittimi di cui si è detto al cap. n.3, allorché circa 70 persone, fra lavoratori e loro familiari, si radunano davanti ai magazzini GLS, *“abilmente strumentalizzati ed indottrinati dagli indagati”* secondo l’estensore, che lo desume dalle ironie di due intercettati sulla *“spontaneità”* della mobilitazione dei familiari. Neppur sfiorandogli la mente l’idea che la dissimulazione del ruolo svolto dai sindacalisti indagati sia dovuta all’esigenza di non esporsi alle reazioni di proprietà e forze dell’ordine, considerando le molte, pregresse, denunce, segnalazioni e fogli di via (pg.84-85).

Intanto le intercettazioni proseguono e due conversanti USB parlano della necessità di lottare per difendere tutti i licenziati in GLS e non solo i 32 quelli della Seam (pg.86); dell’intenzione della GLS di creare un clima di *“guerra fra poveri”* (pg.87); dei rischi che comportano i blocchi stradali alla luce del nuovo decreto sicurezza (pg.89); intercettati SiCobas parlano dei blocchi agli accessi GLS effettuati (pg.94) e di una protesta organizzata il 19\2\2019, contro la chiusura dell’hub piacentino, presso il magazzino GLS di San Giuliano Milanese, dove i lavoratori erano trasportati con due pullman (pg.95) e di conseguenti ulteriori scioperi e picchettaggi da eseguire in tutta Italia. Difesa dei posti di lavoro dall’estensore qualificata come *“azione ricattatoria”* (pg.97).

Cosa accade, dunque, di così efferato in quei quindici giorni e quindici notti passate dai lavoratori sul tetto della GLS? Parrebbe nulla che possa eccedere l’ordinaria amministrazione del conflitto sociale e vani sono i tentativi di ribaltarne il senso con segni grafici ed interpolazioni datoriali.

Emergono il ruolo organizzativo dei sindacalisti (pg.102-104) ed i timori per i rischi di fallimento (*“voglio scendere prima, faccio una doccia ...non facciamo cazzate perché i tempi sono fondamentali”*, *“non lo reggono ...bisogna scendere prima ...scendi senza aver perso ancora”*, *“se i lavoratori ti danno retta ...hai fatto bingo ...se non ti danno retta ...diventa un problema”*, *“la GLS non deve fare la mossa del cavallo ..questo è il problema”*, *“se scendiamo adesso c’è il rischio che salta l’incontro”*); la necessità di tranquillizzare i lavoratori sui rischi di interventi delle forze dell’ordine (*“ho detto ...appena vediamo che arrivano gli sbirri ..andiamo via”*); la stanchezza dei manifestati dopo 15 giorni consecutivi sul tetto e all’addiaccio in una stagione ancora inclemente (*“ci dev’essere la tenda, noi e loro siamo uguali non è che loro stanno qui e la gente che sta giù ...dorme a casa propria”*, *“mi ha chiamato il ragazzo, quello che è sopra. Dice che dice che c’è gente che inizierà lo sciopero della fame. Non vogliono mangiare, dicono il nostro stato d’animo è brutto”*, *“voglio scendere un po’ prima, faccio una doccia ...un piccolo sacrificio, un piccolo sacrificio, non facciamo cazzate”*, *“se stai male scendi ...se non stai male resisti ancora un attimo”*); i sostegni esterni ricevuti da politici e movimenti antagonisti e la ricerca di visibilità mediatica anche attraverso espedienti innocenti e banali (*“senza dare l’impressione che il gruppo si sta indebolendo. Questo è quello che noi dobbiamo far vedere ...ai giornali, alla questura, allo Stato, alla GLS, a tutti”*, *“quando siamo là devono vedere che fermano le famiglie con i giornalisti ...si devono vergognare”*, *“si fa riprendere i bambini che vanno ...facciamo dieci gruppi ...dobbiamo far vedere che voglio portargli da mangiare”*); la soddisfazione (per l’estensore ad alta incidenza incriminante) per il colpo assestato anche alla credibilità del sindacato concorrente.

6.2. I lavoratori trasportati

La seconda *“emblematica”* vicenda, depurata da interpolazioni e segni grafici è di ancor più incolore banalità e riguarda la SP Log srl società *“che fornisce la manodopera utile all’attività di facchinaggio”* (pg. 174) alla Traconf.

Le ragioni del conflitto, mai approfondite nell'ordinanza, si desumono dal narrato: il mancato rispetto degli accordi sindacali concernenti le riassunzioni di lavoratori con contratto a termine (pg.170); ritardi nell'erogazione del T.F.R. dalla precedente appaltatrice (pg.171); l'entrata in vigore delle contestate norme del nuovo "DL sicurezza"; il mancato riconoscimento di assegni familiari ed anzianità maturata, l'errato conteggio dei R.O.L. (pg.172); contestazioni disciplinari per "*astensioni dell'attività lavorativa*" (*rectius* scioperi), effettuate anche con modalità di c.d. sciopero bianco ovvero consistenti in rallentamenti del lavoro (pg.174).

In tale contesto, i sindacalisti anticipavano, anche su organi di stampa, l'intenzione di estendere il conflitto all'appaltante. Fin quando lavoratori in sciopero presso il magazzino di una committente (la GLS) vengono trasportati, in modo estemporaneo, presso quello di un'altra (la Traconf). Azione che sconcerta gli inquirenti e crea dissapori all'interno della stessa sigla sindacale. Accade il 20\2\2019, allorché, a conclusione di una manifestazione di protesta presso la GLS, uno degli indagati, si sposta in pullman, insieme agli altri manifestanti, presso il magazzino della Traconf "*per dare luogo ad un'azione di protesta ...una vera e propria dimostrazione di forza per ...costringere la parte datoriale a cedere alle rivendicazioni e pretese sindacali*" (pg.176). E' letteralmente tutto qui.

L'operazione è seguita in tempo reale dalle forze dell'ordine, che attendono i manifestanti presso i magazzini della Traconf (pg.194). Da qui tentativi di sottrarsi ai controlli, inseguimenti dei manifestanti ed accesi contrasti all'interno dello stesso sindacato: "*ha obbligato tutti ad andare alla Traconf*", "*ma no cazzo, questo non doveva farlo*", "*portali via subito, portali via*" (pg.196); "*i ragazzi di Cremona sono scappati, la polizia correva dietro di loro, li hanno presi come i cani uno dietro l'altro*" (pg.197); "*ha fatto venire il pullman e invece di portarli a Pizzighettone, come eravamo d'accordo ...li ha fatti portare davanti alla Traconf ...è arrivata la polizia, tre blindati, figa han caricati, inseguiti nei campi, son scappati perché non avevano neanche i documenti*" (ivi); "*risulta gente dispersa ...so che tre li stanno a portà in questura*" (pg.198).

Insomma, un'azione estemporanea ed incauta, addebitabile ad un singolo sindacalista, che crea problemi ai manifestanti e contrasti nel sindacato. Anche in questo caso, non pare necessaria una solida formazione lavoristica per sapere che vicende simili sono da sempre parte del conflitto sociale, dovrebbe bastare la conoscenza della storia e della cronaca.

6.3. Le indagini patrimoniali

Trattate nel capitolo II, tuttavia anch'esso in gran parte costituito da trascrizioni di conversazioni intercettate. Al netto delle quali, soli paragrafi riportanti dati oggettivi sono quelli dedicati a "*interessi patrimoniali*" e "*flussi finanziari*" di due degli indagati, equamente uno per sindacato ed evidentemente gli unici nei cui confronti sia emerso qualcosa. Cosa esattamente?

Quanto al primo, appartenente a SiCobas, dall'involuta esposizione dei fatti (pg.251 e segg.) si desume che in data 29\10\2018 era stato raggiunto un accordo fra il Consorzio UCSA (parrebbe appaltatore per la Leroy Merlin: v. pg.248) e l'O.S. finalizzato per l'esodo incentivato di lavoratori con contratto a termine scaduto e con contratto a tempo indeterminato e che in data 7\3\2019 erano state firmate le conseguenti conciliazioni. Al solito nulla è detto sul loro contenuto ed è, pertanto, impossibile conoscerne le sottostanti rivendicazioni. Si riporta solo un "*prospetto*" in cui sono indicati i nomi dei 55 lavoratori interessati e gli importi a ciascuno di essi riconosciuti, che vanno da un minimo di 25 mila euro a un massimo di 100 mila. Quest'ultimo in favore del sindacalista oggetto d'accertamenti patrimoniali e, quindi, grandemente valorizzato.

Difficile commentare l'enfasi che accompagna l'esame dei tre cc/cc intestati al "*sindacato intercategoriale cobas*" attesa l'evidente irrilevanza dei dati emersi. Nel corso del 2019, "*ditte*" hanno versato sui conti del sindacato somme relative alle quote di adesione sindacale dei dipendenti (c.d. trattenute sindacali) e contributi per le conciliazioni stipulate, l'estensore ne deduce che "*la maggior fonte di guadagno del sindacato risultano essere le quote di adesione che mensilmente tutte le aziende versano con appositi bonifici*" (*sic!* pg.262).

Come incomprensibilmente enfatizzati sono i versamenti in favore di due aziende di noleggio autobus, atteso l'accertato frequente noleggio di tali automezzi per trasportare i lavoratori, a volte

per centinaia di chilometri, durante le proteste. €.235.335,00 “questa la cifra spesa in appena un anno”, denuncia il GIP.

Seguono accertamenti su conti e carte di uno degli indagati e della moglie, che gestiscono anche un’agenzia di viaggi, così riassumibili: da gennaio 2018 a marzo 2019 ricevono bonifici da parte del sindacato intercategoriale cobas per complessivi 41.840 euro con causale “rimborso” o “anticipazione spese”. (pg.265); in tre occasioni risultano bonifici del sindacato con causale “rimborso spese biglietti aerei”, ma non risulterebbe che tali biglietti siano stati acquistati con altrettanti bonifici (pg.266); alcuni bonifici sono accostati, in modo alquanto arbitrario, a versamenti o prelievi di somme in contanti; risulta, infine, l’acquisto di un immobile del valore di ben €.23.081,27 (pg.267).

Agevolmente il Tribunale del Riesame rileva che l’ipotizzato scopo di lucro <<non si è concretizzato in nessuna fattispecie penale congrua a quello scopo -ad esempio in reati di estorsione, appropriazione indebita, reati fiscali o, comunque in illeciti arricchimenti o malversazioni ai danni dei lavoratori- e, soprattutto, le pur approfonditissime indagini patrimoniale [pare cogliersi un’eco d’ironia, n.d.e.] ...non avrebbero sortito alcun risultato circa la derivazione illecita dei redditi o proventi percepiti>>.

7. “I vasi di coccio”.

L’amarezza che coglie il giudice del lavoro alla lettura dell’ordinanza piacentina si fa particolarmente acuta di fronte alla breve citazione della sentenza del Tribunale del lavoro, come detto poi riformata in appello, che aveva rigettato i ricorsi dei 33 licenziati della Seam (supra par.3), rilevando che “il ripetuto sciopero, nella sostanza, risulta piuttosto una guerra per bande con il datore di lavoro ridotto alla stregua di vaso di coccio tra vasi di ferro” (pg.126).

E’ allora imperativo che la realtà irrompa per sottrarsi a questo straniante mondo al rovescio, magari provando a ricordare chi sono i fragili vasi di coccio brutalizzati da tredici lavoratori, in buona parte extra comunitari e dunque esposti anche alla tagliola esistenziale della revoca del permesso di soggiorno:

GLS Enterpryse (pg.14-18): fondata nel 1999 con sede legale nei paesi bassi. Opera in 45 paesi soprattutto fra Europa e nord America. Fatturato 2019-20: 3,6 miliardi di euro. Di proprietà della Royal mail, che è la più importante azienda postale britannica, fondata nel 1516, ha fatturato 12.712.000,00 di sterline di utili nel 2022²¹;

XPO Logistics spa (pg.18-27): azienda statunitense di trasporto merci che fornisce servizi di intermediazione merci e camion in 18 paesi. La sede aziendale di XPO si trova a Greenwich, Connecticut, Stati Uniti. Fatturato 2021: 12,81 miliardi di dollari;

TRACONF srl (pg.27-29): fa parte del gruppo Nippon Express, con sede in Giappone e fondato nel 1937. Fra i primi 5 player al mondo e con un fatturato superiore ai 14 miliardi di dollari;

Leroy Merlin (pg.29-31): fondata nel 1923, fatturato 2014 13,78 miliardi di dollari;

TNT (pg.31-36; 41-). Multinazionale australiana acquisita nel maggio 2016 dalla statunitense Fedex per 4,4 miliardi di dollari. La Fedex corporation ha un fatturato annuo di 62 miliardi di dollari;

SDA (pg.38-40; 51-52): nata nel 1984, dal 1998 fa parte del Gruppo Poste Italiane, il cui fatturato del 2019 è pari a 11,04 miliardi di euro e 5,7 miliardi nel primo semestre 2021. Il gruppo ADEO, di cui fa parte, ha fatturato nel 2018, 21,8 miliardi di euro

Amazon (pg.50), la più grande di tutti: fatturato 2021, 137,41 miliardi di dollari. Profitti globali: 14,3 miliardi di dollari

Forse allora, ennesimo paradosso, è andando molto indietro nel tempo che si può meglio comprendere la realtà dell’oggi, rimossa dal formalismo e dall’astrattezza della giurisprudenza.

²¹ I dati relativi alla multinazionali che qui si espongono sono tutti agevolmente reperibili su internet

8. Il conflitto e la democrazia

La pretesa di distinguere fra ciò che, nel conflitto sindacale, è fisiologico da ciò che è pretestuoso o abnorme, chiama alla memoria un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che pareva aver trovato composizione in un'epoca ormai lontana.

Gino Giugni, nel manuale su cui molti appresero i rudimenti del diritto sindacale, criticava la pregressa tecnica definitoria che, tentando di specificare cosa fosse il diritto di sciopero, finiva per costringerlo in limiti troppo angusti per la realtà: *“si fingeva di dire ciò che lo sciopero è, ma in effetti si diceva ciò che lo sciopero deve essere. Si scambiava il piano della descrizione dello sciopero come fenomeno della realtà economico-sociale, con quello, giuridico, dell'individuazione dei requisiti che lo sciopero deve avere per essere legittimo”*²².

Il padre dello Statuto muoveva dalla sentenza della Cassazione che divenne pietra angolare della riflessione giurisprudenziale in materia di limiti del diritto di sciopero e che merita, ancora oggi, un'attenta lettura: Cass. sez. lav. 30 gennaio 1980, n.711²³ (purtroppo non più reperibile nelle banche dati digitali e forse per questo non abbastanza ricordata).

Nel confermare la ritenuta legittimità di uno sciopero c.d. “a singhiozzo” e respingere l'avversa tesi datoriale, fondata sul presupposto che esso procurerebbe *“all'azienda una carenza assai più che proporzionale alla minor mercede erogata, cioè un danneggiamento illecito e, inoltre ...uno scadimento della produttività e della qualità della produzione con fine meramente emulativo e vessatorio che è in re ipsa”*, la Cassazione respingeva ogni sforzo teso ad individuare una forma normale del diritto di sciopero, consistente nell'astensione contemporanea di tutti i dipendenti *“e protratta senza interruzione per un determinato periodo di tempo, cui sarebbe correlato un danno ragguagliabile alla perdita della retribuzione, da altre forme in cui il danno per il datore di lavoro sarebbe svincolato da questo parametro e ben maggiore”*.

Constatata l'assenza, nell'ordinamento, e finanche nella norma che lo eleva a diritto costituzionale, di una definizione di “sciopero”, il giudice di legittimità rilevava che, come in tutte le norme vaghe o indeterminate, il significato diviene *“quello che la parola, ed il concetto ad essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell'ambiente sociale”*. Dunque, *“nulla più che un'astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”*. Ampiezza, modalità ed effetti dell'astensione restando del tutto estranei alla nozione. Respingendo la *“tecnica definitoria”* ed, in particolare, il tentativo di *“inserire nella definizione un certo limite di danno e di ritenere estraneo alla nozione lo sciopero che ne produca in misura eccedente”*. Giacché è tipico dello sciopero, *“quale mezzo di autotutela e di lotta sindacale, proprio l'effetto d'inferire un danno alla controparte”*, l'individuazione della cui misura è, invece, estranea alla nozione.

Rilevata l'eccentricità dei richiami al principio di buona fede (che non può attenersi ad un momento di *“inesecuzione della prestazione”* e *“sospensione”* dell'obbligazione, qual è lo sciopero) ed all'abuso del diritto, il cui paradigma (art.833 c.c.) è connotato dalla finalità di nuocere, la Cassazione concludeva per l'esistenza di soli limiti esterni al diritto di sciopero: *“non potendosi ravvisare ...limiti interni al diritto di sciopero stante la necessaria genericità della sua nozione comune ...limiti ad esso possono rinvenirsi soltanto in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, con quel diritto”*. Quali certamente *“il diritto alla vita e all'incolumità personale”* e quale anche *“la libertà di iniziativa economica, intesa in senso dinamico, vale a dire la garanzia, di rango costituzionale, dell'attività imprenditoriale, forma di lavoro che costituisce essa pure, per il suo titolare, un diritto (art.4, co.1, Cost.)”*. Cosicché, sarebbe certamente illecito uno sciopero che *“apparisse idoneo a pregiudicare ...irrimediabilmente (non la produzione ma) la produttività dell'azienda e cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua attività economica”*. Eventualità surreale nelle vicende che occupano stante la ricordata consistenza economico-finanziaria delle controparti datoriali.

²² G. Giugni, Diritto Sindacale, Bari 1988, pg.228

²³ In Giustizia Civile, parte prima, pg.803, con commento di Matteo Dell'Olio e conformi, ex multis, Cass. 2840/1984; 4260/1984; 6831/1987; 23552/2004; 10624/2006; 548/2011.

E' proprio lo scarto fra realtà e atti processuali, che sgomenta, ad aver reso possibile la formulazione d'iperbolici capi associativi e solo grazie ad essi²⁴ –circostanza, se possibile, ancor più inquietante- di intercettare, per circa un anno e mezzo, ed al di fuori delle ipotesi di legge, le conversazioni di sindacalisti impegnati in un duro conflitto con le controparte datoriali²⁵.

In un contesto politico nazionale ed internazionale che genera preoccupazione e angoscia, è allora bene ricordare le parole trancianti con cui la Corte Costituzionale ha accompagnato la dichiarata parziale incostituzionalità della norma del codice Rocco che puniva lo sciopero politico, ricordando che, nel regime fascista *“il divieto generale e assoluto dello sciopero, con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, e segna, come si esprime drasticamente la relazione ministeriale (vol. II, p. 289), <un netto trapasso tra due regimi > e più precisamente <un energico disconoscimento del principio democratico che, all'opposto, ammette la libertà di coalizione e di sciopero >”*, derivandone che (ed è qui il nucleo dell'intero ragionamento) *“se il divieto di sciopero a fine contrattuale può essere correlato al sistema di risoluzione autoritaria dei conflitti di lavoro, **ciò avviene non perché il sistema stesso sia a fondamento di quel divieto, ma, più esattamente, perché ne è conseguenza**”*²⁶.

²⁴ Nessuno degli altri titoli di reato lo avrebbe consentito

²⁵ Lo spirito dei tempi parrebbe, atteso che il nuovo art.434 bis c.p., inserito dall'art.5, D.L. 31\10\2022, n.162, appena licenziato dal nuovo Governo e già entrato in vigore, prevede la pena della reclusione fino a sei anni per gli organizzatori di *“invasioni ...di edifici pubblici o privati ...in numero superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando allo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”* e già lascia intravedere un quadro angosciante in cui sottoposti ad intercettazione potrebbero essere anche studenti universitari o delle scuole superiori, magari minorenni, che abbiano intenzione occupare facoltà o scuole.

²⁶ Corte Cost. 290/1974